

## ACCORDO QUADRO

**ACCORDO QUADRO TRIENNALE, SENZA GARANZIA DI QUANTITÀ MINIME, SUDDIVISO IN CINQUE LOTTI, PER LA FORNITURA DI DERRATE ALIMENTARI PER LE CUCINE DELL’A.S.P. CITTÀ DI SIENA (C.A.M. Decreto 10 marzo 2020) - LOTTO N. ... - CIG ....**

### TRA

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, “Asp Città di Siena”, con sede in Siena Via Campansi n. 18 codice fiscale 01170590523, in nome del legale rappresentate *pro tempore*, in seguito “Stazione appaltante” o “Azienda”

### E

..., con sede in ..., Via ..., C.F. ..., P.IVA ..., in persona del ... Sig. ..., in seguito anche “Impresa”, in seguito anche “Impresa”

### PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. 204 del 09/05/2023, assunta ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50 del 2016, veniva indetta apposita procedura aperta con criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità prezzo);
- che è stata bandita la gara per l’affidamento del presente contratto con pubblicazione in GUUE n. ... e GURI n. ... del ... e su quattro quotidiani;
- che con determinazione dirigenziale n. ... del ... la fornitura del lotto n. ... della gara di cui trattasi è stata definitivamente aggiudicata all’Impresa ... per l’importo complessivo presunto di € ...;
- l’aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti, la cui offerta è stata ammessa;
- le verifiche di legge in ordine al possesso dei requisiti generali eseguite tramite il FVOE hanno avuto esito positivo;

- che dalla data dell'ultima comunicazione dell'aggiudicazione a tutti i concorrenti avvenuta il ... è decorso il termine dilatorio di trentacinque giorni (*stand still*) previsto dall'art. 32 del D.lgs 50 del 2016;
- che in data ... l'Impresa ha effettuato il bonifico di € ... per la restituzione delle somme sostenute dall'Azienda per le pubblicazioni di legge;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Fra le parti contraenti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Art. 1) Oggetto**

Il presente contratto ha ad oggetto la fornitura delle derrate alimentari per il fabbisogno delle cucine dell'A.S.P. Città di Siena, così come dettagliatamente previsto nel Capitolato speciale (**doc. a**), nonché nell'offerta tecnica (**doc. b**) ed economica (**doc. c**) presentata dall'Impresa.

L'Impresa è tenuta a fornire prodotti conformi alle schede tecniche ed ai campioni di prodotto forniti in sede di gara.

#### **Art. 2) Durata**

Il contratto ha durata triennale, a decorrere dal ..., fino al ....

Il contratto cesserà di avere effetti laddove l'importo contrattuale di cui al successivo articolo dovesse esaurirsi prima del termine.

L'Impresa è comunque tenuta a garantire il servizio affidato oltre la data di scadenza alle stesse condizioni e modalità, senza eccezione alcuna, fino all'individuazione del nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

#### **Art. 3) Corrispettivo**

Il valore contrattuale meramente indicativo, al netto del ribasso d'asta è pari ad € ... oltre IVA. Il contratto è remunerato "a misura" in funzione delle prestazioni rese e senza garanzia di quantitativi minimi né di certezza sui quantitativi meramente indicativi indicati negli atti di gara. Rispetto al suddetto importo

stimato la stazione appaltante si riserva di incrementarlo fino ad un quinto, senza che ciò costituisca variante ma unicamente nell'ambito della contrattualizzazione a misura.

Il ribasso trova applicazione all'elenco prezzi indicato nell'allegato A del Capitolato (**doc. d**) per il lotto di partecipazione.

L'Impresa non acquista alcun diritto circa l'esaurimento dell'importo stimato, giacché la regolazione del contratto spetta unicamente alla Stazione appaltante.

Si fa presente che l'Azienda effettuerà i pagamenti esclusivamente a fronte delle prestazioni effettivamente erogate.

Eventuali variazioni in più o in meno, rispetto ai quantitativi meramente stimati ai fini della determinazione del valore contrattuale, non daranno diritto a risarcimenti o indennizzi di sorta in favore dell'Impresa, né si considereranno varianti contrattuali, neppure qualora la loro entità dovesse risultare superiore o inferiore al quinto.

Il pagamento è subordinato alla previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte dell'Azienda.

#### **Art. 4) Clausola di revisione prezzi**

A partire dalla seconda annualità rispetto alla data di scadenza della formulazione dell'offerta, e con cadenza annuale, dietro specifica richiesta dell'Impresa, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, al netto dei tabacchi (c.d. FOI), relativamente alla media dell'ultimo anno di riferimento disponibile alla data di formulazione dell'istanza. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al tre per cento percentuale rispetto all'ultimo prezzo applicato e soltanto per la parte eccedente e, comunque, nei limite dell'80% dell'aumento determinato ai sensi del presente articolo.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità ed avrà effetto solo per le prestazioni future rispetto alla data della richiesta, con esclusione della retroattività per le prestazioni eseguite in precedenza.

**Art. 5) Caratteristiche tecniche della fornitura**

I prodotti offerti devono essere conformi alle caratteristiche tecniche specificatamente indicate nell'Allegato A al Capitolato speciale, nonché alle schede tecniche fornite in sede di gara e, ove richiesti, ai campioni forniti.

**Art. 6) RUP e Direttore dell'Esecuzione**

Il Responsabile del procedimento del presente appalto ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 2016 è ...

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto è ...

L'Azienda si riserva di variare in ogni momento tale figura.

**Art. 7) Responsabile del Servizio**

L'Impresa nomina come responsabile del servizio il Sig. ... (cell. ... – mail ...).

**Art. 8) Sicurezza dei lavoratori**

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'Impresa attesta di aver eseguito il completo sopralluogo dei locali ove dovrà essere svolto il Servizio, di ritenerli idonei e di aver ricevuto dall'Azienda dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali medesimi.

L'Impresa attesta in particolare di aver individuato e visionato: le vie e le uscite di emergenza, ai fini di una immediata ed agevole evacuazione; la collocazione e la composizione dei materiali combustibili; le misure di prevenzione e di allarme adottate in relazione ai rischi di natura meccanica ed elettrica.

L'Impresa, quale unica responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro dei propri dipendenti, consegna il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs 81 del 2008 (DVR), e si impegna ad aggiornarlo nonché ad attuarne i contenuti

mettendo a disposizione dei lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale e predisponendo adeguati percorsi formativi.

L'Impresa prende atto che per l'espletamento del servizio non sussistono interferenze e che pertanto non è stato predisposto il DUVRI ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.lgs 81 del 2008 e che non sono stati pertanto stimati e dovuti i costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

#### **Art. 9) Subappalto e cessione del contratto**

Il subappalto è ammesso unicamente nel caso in cui sia stato dichiarato in fase di gara, previa autorizzazione della Azienda, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs 50 del 2016.

È vietata la cessione del contratto.

#### **Art. 10) Penali**

In caso di violazione degli obblighi discendenti dal presente contratto e dal capitolato speciale la Azienda avrà facoltà di applicare le seguenti penali, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno:

- a) prodotto diverso rispetto a quello della scheda tecnica autorizzata ma con caratteristiche analoghe: 3% del valore del prodotto;
- b) prodotto non conforme rispetto alla scheda tecnica autorizzata e privo di caratteristiche analoghe: 15% del valore del prodotto;
- c) mancato rispetto degli standard merceologici e/o igienico-sanitari: 15% del valore del prodotto non conforme o respinto;
- d) fornitura di derrate alimentari con cariche microbiche superiori ai limiti standard previsti: 15% del valore del prodotto non conforme o respinto;
- e) modalità di confezionamento delle derrate alimentari non conformi: 5% del valore del prodotto non conforme o respinto;
- f) modalità di trasporto delle derrate alimentari, ivi compreso il rispetto delle temperature controllate per gli alimenti a diversificata deperibilità (freschi

e refrigerati, congelati e surgelati) e condizioni igienico-sanitarie degli autoveicoli di trasporto non rispondenti alle norme vigenti: 5% del valore del prodotto trasportato.

- g) seconda e successive difformità della merce nel corso del medesimo anno: penali di cui alle precedenti lettere da a) a g) raddoppiate;

Prima di procedere all'applicazione della penale l'Azienda dovrà contestare per iscritto all'Impresa la relativa violazione assegnando un termine non inferiore a 5 giorni per eventuali giustificazioni che, ove ritenute fondate, daranno luogo all'archiviazione del procedimento di irrogazione della penale.

L'importo delle penali dovrà essere sottratto dalla somma addebitata nella fattura del mese successivo rispetto a quello in cui siano verificati gli interventi di cui sopra.

L'Azienda ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora l'importo delle penali maturate dovesse eccedere il 10% dell'importo contrattuale.

#### **Art. 11) Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, l'Impresa consegna all'Azienda - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione rilasciata da ... (del .... n. ...) di importo pari a € ..... La fideiussione è conforme a quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs n. 50 del 2016 e viene allegata al presente atto (doc. f).

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 12) Polizza assicurativa**

L'Impresa contestualmente alla sottoscrizione del presente atto consegna polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e dei

dipendenti (RCO), nonché per prodotti/smercio, rilasciata da ... il ... n. ... con i seguenti massimali (**doc. f**):

- RCT massimale pari ad € 5.000.000,00 unico (per sinistro/persona/cose);
- RCO Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di Euro 1.500.000,00 per prestatore di lavoro;
- RC Prodotti/Smercio Euro 5.000.000,00 per sinistro/anno (compresa la copertura per danni dovuti a difetto delle merci e/o prodotti del fornitore anche dopo la loro consegna).

**Art. 13) Recesso**

L'Azienda potrà recedere liberamente dal presente contratto con preavviso scritto di tre mesi.

In tal caso all'Impresa spetterà unicamente il corrispettivo per le prestazioni effettuate fino al momento di efficacia del recesso senza che la stessa possa pretendere risarcimenti indennizzi, cui per quanto occorra fin d'ora rinuncia.

**Art. 14) Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a dare immediata comunicazione alla Azienda ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

**Art. 15)        Divieto di interruzione o sospensione del servizio**

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del servizio, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c, anche nel caso di sciopero, trattandosi di servizio pubblico essenziale ai sensi della legge 146 del 1990.

**Art. 16)        Clausola risolutiva espressa**

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- interruzione del servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore per un periodo superiore ad un giorno;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali, secondo le norme vigenti, nonché le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato, comprovato da almeno tre (3) lettere di contestazione tramite pec e/o lettera raccomandata;
- difformità tra le caratteristiche del servizio; in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- subappalto non autorizzato;
- violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ulteriore inadempienza dell'Impresa dopo l'applicazione di 4 penali di qualsiasi livello nell'ambito dello stesso anno di servizio, fatte salve le ipotesi di inadempimento che, in virtù di quanto previsto nel presente articolo, danno diritto alla Azienda di risolvere il contratto;
- inadempimento agli obblighi contributivi per importi complessivamente superiori a € 5.000;
- ritardato versamento delle retribuzioni al personale dipendente anche per una sola mensilità;

- inadempimento alla normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- contestata difformità tra il prodotto consegnato e la Scheda Tecnica autorizzata in misura superiore a due volte nel corso del medesimo anno;
- accertamento della violazione di quanto indicato dal D.M. del 27/08/2004 (limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione umana);
- falsità nelle schede tecniche o in altra documentazione tesa a dimostrare la conformità delle caratteristiche dei prodotti;
- accertamento per i prodotti da pesca sostenibile e per i prodotti DOP della violazione della normativa di riferimento;
- accertamento della violazione del divieto previsto dall'art. 4 della L.R. Toscana n. 53/2000 in materia di organismi geneticamente modificati (OGM);
- fornitura di prodotti inquinati, contaminati e causa di gravi tossinfezioni alimentari.

In caso di risoluzione e fermo il risarcimento del maggior danno, il rilascio gratuito in favore della Azienda dei Beni forniti, integrati o mantenuti dall'Impresa, secondo quanto previsto dal Capitolato speciale, deve intendersi quale penale a carico dell'Impresa. L'Impresa ritiene tale penale congrua in funzione dell'interesse della Azienda alla regolare esecuzione del servizio e rinuncia fin d'ora a sollevare eccezioni di sorta.

**Art. 17) Spese**

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico dell'Impresa.

Le parti concordano di registrare il presente atto solo in caso d'uso, come da normativa vigente.

L'imposta di bollo relativa al presente contratto è assolta in modo virtuale con Autorizzazione dell' Agenzia delle Entrate di Siena Prot. n. ... del ... Foro competente.

**Art. 18) Foro**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in ragione del presente contratto foro competente unico ed esclusivo sarà quello di Siena, salva la competenza del Tribunale delle Imprese.

LA STAZIONE APPALTANTE

L'IMPRESA

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole:

Art. 4) Clausola di revisione prezzi

Art. 5) Caratteristiche tecniche della fornitura

Art. 8) Sicurezza dei lavoratori

Art. 9) Subappalto e cessione del contratto

Art. 10) Penali

Art. 11) Garanzia definitiva

Art. 12) Polizza assicurativa

Art. 13) Recesso

Art. 14) Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 15) Divieto di interruzione o sospensione del servizio

Art. 16) Clausola risolutiva espressa

Art. 17) Spese

Art. 18) Foro

L'IMPRESA

**ALLEGATI:**

a) capitolato speciale;

b) offerta tecnica;

- c) offerta economica;
- d) allegato A al capitolato speciale;
- e) garanzia definitiva;
- f) polizza.